



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro all'udienza del 30.1.2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 4369 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente

**TRA**

**NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Spina presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via T. Fusco n. 16;

**- OPPONENTE -**

**E**

**PUOPOLO FILOMENA**, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Senatore presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni alla via A.

Diaz n. 13;

**- OPPOSTA -**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**



Con ricorso depositato in data 26.8.2024 la Nuova Orizzonti Società Cooperativa Sociale proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 503/2024 emesso dal Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro notificatole il 18.7.2024 e col quale le era stato ingiunto di corrispondere in favore dell'ormai sua ex dipendente Puopolo Filomena la somma di € 1.071,86 a titolo di tfr. Eccepiva l'intervenuto integrale pagamento del tfr a mezzo di due bonifici bancari già prima del deposito del ricorso monitorio. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio Puopolo Filomena sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita in via documentale.

All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

L'opposizione proposta dalla Nuova Orizzonti è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che si vengono ad illustrare.

Risulta documentato l'integrale pagamento della spettanza retributiva per cui è causa (tfr) a mezzo di due bonifici (uno del 13.3.2024 e un altro del 3.6.2024), quindi, già prima del deposito del ricorso monitorio (occorso l'8.7.2024).



Orbene, il pagamento della sorte capitale del debito intervenuto anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo, determina non solo la revoca del provvedimento monitorio, poichè illegittimo, ma anche l'impossibilità di addebitare all'ingiunto le spese della fase sommaria del procedimento; diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'adempimento del debitore intervenga solo in seguito alla regolare emissione e notifica del decreto ovvero finanche pendente l'opposizione, dovendo in tal caso il provvedimento intendersi originariamente legittimo sia sul piano sostanziale che processuale.

Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato e parte opposta condannata al pagamento delle spese di lite. Irrilevante è la giustificazione addotta da quest'ultima (mancato rilascio della busta paga di gennaio 2024) in quanto i predetti due bonifici recavano chiaramente come descrizione causale busta paga di gennaio 2024 e, in ogni caso, residuando suoi personali dubbi sull'imputazione degli importi ricevuti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto diligentemente azionare ricorso ordinario piuttosto che monitorio. Si tenga presente, inoltre, che la circostanza che residuavano altre somme da ricevere oltre al tfr non era nemmeno evidenziata nel ricorso per decreto ingiuntivo così precludendo al Giudice della precedente fase qualsiasi accertamento e cognizione sul punto.

Per la quantificazione sovengono i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di riportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione



fino a 1.100,00 €). La semplicità delle questioni trattate risolvesi sostanzialmente nel rilevare soltanto l'avvenuto pagamento impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che possa tenersi conto di tale fase.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4369 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Puopolo Filomena, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 503/2024 del Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro;
- 2) condanna la Puopolo al pagamento in favore della Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 258,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.

Salerno, 30.1.2025.

**Il Giudice della Sezione Lavoro**

**Dott. Giovanni Magro**

